



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/03/2006

=====

ADDI' 22/03/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIONITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPIGI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACCHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Costa - Di Stefano - Nieri - Rodano - Valentini

DELIBERAZIONE N. 140

Oggetto:

Legge n. 179/92 art. 8 e legge n. 493 art. 9. Bandi di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in locazione a imprese di costruzione. DGRL 2 agosto 2002 n. 1071 e n. 1072 DGRL 20 giugno 2003 n. 515, 516, 517, 518, 519, 520. Modifiche alle DGRL 2 agosto 2002 n. 1071 e n. 1072.



140 22 MAR. 2006 lly

OGGETTO: Legge n. 179/92 art. 8 e legge n. 493 art. 9. Bandi di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in locazione a imprese di costruzione. DGRL 2 agosto 2002 n. 1071 e n. 1072 - DGRL 20 giugno 2003 n. 515, 516, 517, 518, 519, 520. Modifiche alle DGRL 2 agosto 2002 n. 1071 e n. 1072.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

VISTO la DGRL 3 ottobre 2000 n. 2036 concernente: Legge n. 179/92 art. 8 e legge n. 493 art. 9. Ripartizione dei finanziamenti per la costruzione di alloggi in locazione ed approvazione dei bandi di concorso per la concessione di contributi alle cooperative edilizie ed alle imprese di costruzione.

VISTE le Graduatorie delle domande ed elenchi degli operatori provvisoriamente ammessi a finanziamento approvate con le DGRL 2 agosto 2002 n. 1071 e n. 1072 concernenti i bandi di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in locazione a imprese di costruzione - legge n. 179/92 art. 8 e legge n. 493 art. 9;

VISTI gli Elenchi degli operatori ammessi a finanziamento approvati con le DGRL 20 giugno 2003 n. 515, 516, 517, 518, 519, 520, concernenti i bandi di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in locazione a imprese di costruzione - legge n. 179/92 art. 8 e legge n. 493 art. 9;

CONSIDERATO che la DGRL 3 ottobre 2000 n. 2036 di ripartizione dei finanziamenti per la costruzione di alloggi in locazione e di approvazione dei bandi di concorso, al punto 10, lettera e) del Bando - Imprese, attribuisce un punteggio pari a punti 2, per l'"impegno a non codere a terzi l'intervento realizzato nei primi otto anni";

CONSIDERATO altresì che le citate DGRL 2 agosto 2002 n. 1071 ai punti 8, 9 e 10 e DGRL 2 agosto 2002 n. 1072 punti 5 e 6 ritengono necessario che le Società ammesse a finanziamento per la locazione a termine, mantengano inalterato nel tempo lo stato giuridico con il quale hanno presentato la domanda di finanziamento e che sino alla cessione in proprietà degli alloggi non vi siano variazioni e/o trasformazioni societarie, né, tanto meno, cessioni del ramo d'azienda, totali o parziali, fusioni e incorporazioni a pena di revoca del finanziamento;

PRESO ATTO della documentazione probante ai fini della conferma del punteggio attribuito e della approvazione degli Elenchi degli operatori ammessi a finanziamento con le DGRL 20 giugno 2003 n. 515, 516, 517, 518, 519, 520;

CONSIDERATO che ora alcuni operatori ammessi a finanziamento hanno tramandato in via creditaria, la titolarità delle proprie imprese individuali, ai propri eredi, trasmettendone i relativi atti notarili;

CONSIDERATO che, al fine di risolvere la problematica creatasi, è stato chiesto un parere all'Avvocatura regionale la quale nel caso in specie prospettato, con nota prot. 74604 del 14 giugno



[Handwritten mark]

140 22 MAR. 2006 *lll*

2005, ha ritenuto sostanzialmente inammissibile il prospettato avvio del procedimento di revoca del finanziamento previsto dalle DGRI. 1071/02 e 1072/02;

CONSIDERATO che è compito della Regione salvaguardare gli interessi del cittadino, tutelando i rapporti tra inquilino-acquirente e società finanziata con la salvaguardia dei diritti degli eventuali compromissari e/o acquirenti dell'intervento finanziato;

CONSIDERATO altresì che, al fine di correttamente applicare il principio di imparzialità della P.A., è necessario disciplinare le situazioni riconducibili alla fattispecie esaminata, e che, pertanto, è opportuno prevedere le situazioni in cui sia possibile derogare dall'obbligo assunto in sede di partecipazione al bando regionale solo nel caso di cessione e/o donazione ereditaria da titolare a familiare;

RIELENUTO che, al fine di applicare quanto previsto nel precedente capoverso, è necessario modificare le proprie deliberazioni 2 agosto 2002 n. 1071 e n. 1072 nel seguente modo:

- aggiungere ai punti 8, 9 e 10 della DGRI. 2 agosto 2002 n. 1071 "eccettuato il solo caso di variazione e/o trasformazione societaria per effetto di cessione e/o donazione ereditaria da titolare a familiare";
- aggiungere ai punti 5 e 6 della DGRI. 2 agosto 2002 n. 1072 "eccettuato il solo caso di variazione e/o trasformazione societaria per effetto di cessione e/o donazione ereditaria da titolare a familiare";

RIELENUTO infine opportuno precisare che le modifiche ed integrazioni sopra riportate non producono decadenza dal finanziamento, purché siano salvaguardati i diritti di eventuali compromissari e/o acquirenti dell'intervento finanziato;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante della presente deliberazione;
2. Di rettificare le proprie deliberazioni 2 agosto 2002 n. 1071 e n. 1072 nel seguente modo:
 - aggiungere ai punti 8, 9 e 10 della DGRI. 2 agosto 2002 n. 1071 "eccettuato il solo caso di variazione e/o trasformazione societaria per effetto di cessione e/o donazione ereditaria da titolare a familiare";
 - aggiungere ai punti 5 e 6 della DGRI. 2 agosto 2002 n. 1072 "eccettuato il solo caso di variazione e/o trasformazione societaria per effetto di cessione e/o donazione ereditaria da titolare a familiare";
3. Di stabilire che i punti 8, 9 e 10 della DGRI. 2 agosto 2002 n. 1071 ed i punti 5 e 6 della DGRI. 2 agosto 2002 n. 1072 come sopra modificati non producono decadenza dal finanziamento, purché siano salvaguardati i diritti di eventuali compromissari e/o acquirenti dell'intervento finanziato.

Gli atti connessi all'attuazione della presente deliberazione verranno posti in essere successivamente con apposite determinazioni dirigenziali del Direttore del Dipartimento Territorio;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR del Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

24 MAR. 2006

